REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 106 del 06/04/2018 BOLOGNA

Proposta:	DIC/2018/110 del 05/04/2018
Struttura proponente:	SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Oggetto:	DETERMINA DI AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LAZIO E SARDEGNA
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Firmatario:	BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Barbara Cevenini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2081/2017 "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER …";

Vista la determinazione n. 9615/2017 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento masterplan 2017-2019;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata

dalla determinazione n. 410/2017 approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29/2018;

- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Premesso:

- che con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 381 del 13/12/2017 è stata indetta una gara comunitaria per la fornitura di stent vascolari periferici per le regioni Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna con aggiudicazione da effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER "SATER" ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50;

- che l'importo complessivo della gara ammonta ad € 32.214.180,00 IVA esclusa, suddiviso in 48 lotti territoriali (1-16 Emilia-Romagna; 17-32 Lazio e 33-48 Sardegna);

- che il bando di gara è stato pubblicato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 artt. 72-73, ovvero è stato

inviato alla GUUE in data 13/12/2017 e pubblicato sulla GURI n. 146 del 20/12/2017, sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sul BURER n. 1 del 03/01/2018 e dello stesso è stata data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Avvenire (testate nazionali) e Il Resto del Carlino, La Repubblica (testate regionali) in data 20/12/2017;

- che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte/campioni, fissata per le ore 12:00 del 7 febbraio 2018, risultano aver collocato offerta le seguenti ditte per i lotti di seguito dettagliati:

Ragione Sociale	**Lotti Offerti**
COOK ITALIA S.R.L	2, 4, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 48
ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA	12, 44
H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A.	12, 21, 22, 28, 44
INNOVA HTS S.R.L.	2, 4, 6, 8, 34, 36, 38, 40
CROSSMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	13
TERUMO ITALIA S.R.L.	9, 14
ABBOTT S.R.L.	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47
BIOTRONIK ITALIA	2, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 20, 24, 25, 34, 36, 37, 38, 40, 41
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45
B.BRAUN MILANO	1, 2, 4, 6, 17, 18, 20, 22, 33, 34, 36, 38
MEDTRONIC ITALIA S.P.A	2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45
M.D.M. S.R.L.	41, 46
BOSTON SCIENTIFIC	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16
HEXACATH ITALIA S.R.L.	16, 32, 48
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI S.R.L.	44
BARD S.R.L.	2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 45

NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S. DI ANGELO POLIDORI	18, 24, 27, 28, 29
SEDA SPA	1, 3, 4, 5, 17, 19, 20, 21, 33, 35, 36, 37
VIOLATECH SRL	18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31
BALMED S.R.L.	20, 22, 24, 25, 29
NEOVASC S.R.L.	23, 24, 31
ACILIA HS SRL	2, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 34, 36, 40, 41, 45, 47
ENDOVASCULAR SERVICE - S.R.L.	28, 29, 45, 46
TECNOSTIM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24, 25
JOTEC SRL	44
W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. CON SIGLA "GORE S.R.L."	11, 12
KASTER - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
MEMIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48
GADA ITALIA S.R.L.	25, 30
PRODIFARM S.P.A.	43, 44
H.S.	6, 7, 8, 12, 15, 38, 39, 40, 47
CID	2, 3, 4, 9, 18, 19, 20, 25, 34, 35, 36, 41

Visto il verbale di seduta pubblica del giorno 08/02/2018 di verifica della regolarità documentale e di ammissione delle Ditte dal quale risulta:

- l’ammissione al prosieguo della gara per i concorrenti:

  - COOK ITALIA S.R.L
  - ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA
  - H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A.
  - INNOVA HTS S.R.L.
  - CROSSMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
  - TERUMO ITALIA S.R.L.
  - ABBOTT S.R.L.
  - BIOTRONIK ITALIA
  - CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.
  - B.BRAUN MILANO
  - M.D.M. S.R.L.

- BOSTON SCIENTIFIC
- HEXACATH ITALIA S.R.L.
- ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI S.R.L.
- BARD S.R.L.
- NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S. DI ANGELO POLIDORI
- SEDA SPA
- VIOLATECH SRL
- BALMED S.R.L.
- NEOVASC S.R.L.
- ACILIA HS SRL
- TECNOSTIM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- JOTEC SRL
- W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. CON SIGLA "GORE S.R.L."
- KASTER - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- MEMIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- GADA ITALIA S.R.L.
- PRODIFARM S.P.A.
- H.S.

- l'ammissione con riserva per i concorrenti:

  - ENDOVASCULAR SERVICE - S.R.L., poiché nel DGUE l'impresa si dichiara non in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80 c.5 lett. i), nonostante la dichiarazione da parte della stessa di non avere più di 15 dipendenti e, quindi, presumibilmente non soggetta alla suddetta normativa;

  - MEDTRONIC ITALIA S.P.A., poiché l'operatore economico segnala che in data 10 novembre 2017 è stato emesso il dispositivo di una sentenza del Tribunale di Modena, di cui non sono ancora note le motivazioni, che condanna la società ad una sanzione pecuniaria per illeciti amministrativi ex artt. 24 e 25 Dlgs. n. 231/01, al fine di disporre approfondimenti;

  - CID, poiché l'operatore economico segnala, anch'esso, che, con la medesima sentenza del Tribunale di Modena, di cui non sono ancora note le motivazioni, la Ditta è stata

condannata ad una sanzione pecuniaria per illeciti amministrativi ex artt. 24 e 25 Dlgs. n. 231/01, al fine di disporre approfondimenti;

- La richiesta di chiarimenti nei confronti dei concorrenti:
    - CROSSMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA per essersi connotata con una diversa denominazione sociale nella documentazione di gara rispetto ai dati di registrazione in SATER, pur mantenendo sempre la stessa partita IVA;
    - SEDA SPA per integrare il DGUE con l'indicazione dei lotti di partecipazione, pur essendo questi desumibili dal complesso della documentazione prodotta;
    - TECNOSTIM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA per integrazione della documentazione amministrativa, poiché la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo era illeggibile;

Rilevato che:

- con nota IC/2018/4874 del 13/02/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta ENDOVASCULAR SERVICE – S.R.L. di dichiarare di essere o meno tenuto alla disciplina di cui alla legge 68/1999;
- con nota IC.2018.4891 del 13/02/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta CROSSMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di dichiarare la corretta denominazione sociale;
- con nota IC/2018/4893 del 13/02/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta SEDA SPA di integrare il DGUE con l'indicazione dei lotti di partecipazione, pur essendo questi desumibili dal complesso della documentazione prodotta;
- con nota IC/2018/4901 del 13/02/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta TECNOSTIM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA integrazione della documentazione amministrativa, poiché la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo era illeggibile;
- con nota IC.2018.7211 del 1/03/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta Medtronic Italia S.p.A. la documentazione

relativa alle dichiarazioni presentate in sede di verifica della documentazione amministrativa;

- con nota IC.2018.7230 del 1/03/2018 si è provveduto a richiedere anche alla Ditta CID la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate in sede di verifica della documentazione amministrativa;

- con la comunicazione agli atti, prot. IC/2018/5042 del 14/02/2018, la Ditta ENDOVASCULAR SERVICE – S.R.L. ha fatto pervenire documentazione richiesta, dichiarando di essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/1999, in quanto, impiegando un numero di dipendenti inferiori a 15, non è tenuta agli oneri prescritti dalla suddetta legge;

- con la comunicazione agli atti, prot. IC.2018.5128 del 15/02/2018, la Ditta CROSSMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha fatto pervenire documentazione richiesta, attestando l'avvenuta variazione della ragione sociale da CROSSMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA a CROSSMED SPA;

- con la comunicazione agli atti, prot. IC.2018.4935 del 13/02/2018, la Ditta SEDA SPA ha fatto pervenire la dichiarazione integrativa richiesta;

- con la comunicazione agli atti, prot. IC.2018.5149 del 15/02/2018, la Ditta TECNOSTIM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha fatto pervenire documentazione richiesta dalla quale si evince il corretto pagamento dell'imposta di bollo;

- con la comunicazione agli atti, prot. IC.2018.8095 del 7/03/2018, la Ditta Medtronic Italia S.p.A. ha fatto pervenire la documentazione richiesta;

- con la comunicazione agli atti, prot. IC.2018.9658 del 16/03/2018, la Ditta CID ha fatto pervenire la documentazione richiesta;

Rilevato inoltre che:

- successivamente alla suddetta seduta pubblica è pervenuta nota agli atti prot. IC/2018/7016 del 01/03/2018, dalla ditta CID in cui la stessa informava che il dispositivo della sentenza del Tribunale di Modena, emesso il 10/11/2017, riportava altresì una condanna nei confronti della ditta BOSTON SCIENTIFIC, la

quale non aveva dichiarato, nella documentazione amministrativa presentata in gara, tale circostanza;

- con nota IC.2018.9476 del 15/03/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta BOSTON SCIENTIFIC le motivazioni della mancata indicazione del dispositivo succitato nonché di eventuale documentazione ritenuta utile;

  - con nota agli atti, prot. IC.2018.10307 del 21/03/2018, la Ditta BOSTON SCIENTIFIC ha fatto pervenire le proprie osservazioni, confermando che:

    - con dispositivo di Sentenza, depositato il 10 novembre 2017, la società è stata condannata dal Tribunale di Modena ad una sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001;

    - a tutt'oggi, non risultano ancora depositate le motivazioni della Sentenza;

    - la sentenza di condanna non è definitiva;

    - le imputazioni non riguardano l'affidamento o l'esecuzione di forniture;

    - la Ditta ha, comunque, adottato misure di self cleaning riconosciute dal giudice valide per l'attribuzione di una pena ridotta;

    - la Ditta ha ritenuto di non dover indicare tale provvedimento, in quanto ininfluente ai fini della presente procedura;

Viste le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";

Ritenuta comunque la natura non vincolante delle stesse;

Considerato che il dispositivo della sentenza succitata, come anche dichiarato da tutte le imprese concorrenti coinvolte, non è afferente, in alcun modo, al settore dell'affidamento e/o esecuzione di contratti pubblici;

Ritenuto che il dispositivo *de quo* non è, dunque, rilevante ai fini della dimostrazione delle circostanze di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Viste peraltro le misure adottate da tutte le imprese coinvolte;

Rilevato che le imprese non sono obbligate, in sede di gara, ad indicare qualsiasi condanna, non definitiva, ad esse comminata;

Ritenuto, dunque, che, anche laddove la ditta BOSTON SCIENTIFIC avesse effettuato spontaneamente tale dichiarazione, come le altre concorrenti CID e MEDTRONIC, il dispositivo emesso dal Tribunale di Modena non sarebbe idoneo ad incidere sulla integrità ed affidabilità delle ditte, secondo il disposto normativo succitato;

Ritenuto di poter sciogliere positivamente la riserva nei confronti delle seguenti ditte:

- ENDOVASCULAR SERVICE – S.R.L. per aver regolarizzato la documentazione amministrativa, come richiesto;
- MEDTRONIC ITALIA S.P.A. e CID S.P.A., in quanto il dispositivo della sentenza del Tribunale di Modena, emesso il 10/11/2017, non è rilevante ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m;

Ritenuto altresì ininfluente, ai fini della ammissione alla procedura di gara, l'omessa indicazione del citato dispositivo, da parte di BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., in quanto non rilevante ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- di ammettere al prosieguo della gara, per i lotti per i quali hanno presentato offerta, le società:

- COOK ITALIA S.R.L
- ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA
- H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A.
- INNOVA HTS S.R.L.
- CROSSMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- TERUMO ITALIA S.R.L.
- ABBOTT S.R.L.
- BIOTRONIK ITALIA
- CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.
- B.BRAUN MILANO
- MEDTRONIC ITALIA S.P.A
- M.D.M. S.R.L.
- HEXACATH ITALIA S.R.L.
- ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI S.R.L.
- BARD S.R.L.
- NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S. DI ANGELO POLIDORI
- SEDA SPA
- VIOLATECH SRL
- BALMED S.R.L.
- NEOVASC S.R.L.
- ACILIA HS SRL
- ENDOVASCULAR SERVICE - S.R.L.
- TECNOSTIM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- JOTEC SRL
- W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. CON SIGLA "GORE S.R.L."
- KASTER - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- MEMIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- GADA ITALIA S.R.L.
- PRODIFARM S.P.A.
- H.S.
- CID
- BOSTON SCIENTIFIC

- di inoltrare il presente atto ai concorrenti e di pubblicarlo sul sito internet di Intercent-ER ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)